

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Logopedia: si saprà mai la verità?

Dal 25 gennaio del 2006, a seguito di una decisione incomprensibile di un funzionario pubblico, vi sono bambini che ricevono la terapia logopedica in misura ridotta.

Per questo motivo, l'allora Granconsigliere UDC Umberto Marra, ha inoltrato l'interrogazione no. 180.06, la quale è stata oggetto unicamente di risposte contrarie alla verità.

Egli ha quindi prontamente inoltrato una seconda interrogazione, la no. 270.06, nella quale veniva evidenziata l'infondatezza delle motivazioni di carattere economico che avrebbero dovuto essere all'origine della decisione del 25 gennaio 2006. In essa era infatti esposto chiaramente come il Cantone faccia un uso improprio del fondo messo a disposizione dall'UFAS per la logopedia.

Visto che a distanza di quattro mesi questa seconda interrogazione non aveva ancora ricevuto risposta, l'ex Granconsigliere ne ha inoltrata un'altra, la no. 68.07, sollecitando un intervento da parte del Consiglio di Stato.

La risposta a questo atto parlamentare non è giunta; lo stesso è invece stato stralciato a seguito dell'uscita (annunciata) dell'interrogante dal Gran Consiglio; e c'è da sperare che non si sia speculato su questo...

Per questo rivolgiamo al Consiglio di Stato la seguente domanda:

- ritiene corretto il Consiglio di Stato attendere appositamente per quasi sei mesi l'uscita di un deputato dal Gran Consiglio con lo scopo di evitare di rispondere ad una sua interrogazione?

Nel contempo, viene aggiunto di seguito il contenuto esatto dell'interrogazione no. 270.06, alla quale **si chiede venga data risposta veritiera:**

1. le risposte all'interrogazione no. 180.06 del 21 agosto 2006, non solo non sono da ritenersi soddisfacenti ma soprattutto, in maniera alquanto scabrosa, la gran parte di esse non corrisponde a verità.

Infatti:

- Non è vero che nei servizi pubblici sono sempre stati effettuati interventi della durata di 45 minuti. Al SOIC, il Servizio Ortopedagogico Itinerante Cantonale e quindi servizio pubblico, sono sempre stati effettuati e vengono effettuati tuttora interventi della durata di 60 minuti.
- Di conseguenza non è vero che non vi è disparità di trattamento nei confronti dei bambini che vengono seguiti dagli operatori privati rispetto al servizio pubblico, **il SOIC è un servizio pubblico e tratta i medesimi casi che vengono trattati dagli operatori privati ma per questi ultimi viene applicato un massimo di 45 minuti per seduta, mentre i primi beneficiano di interventi di durata superiore.** Appare oltremodo provocatoria l'affermazione secondo la quale un'eventuale disparità di trattamento sarebbe stata attuata precedentemente a favore dei bambini seguiti da operatori privati.
- Non è vero che nessuno ha contestato tale decisione, infatti, al signor Mirko Guzzi, capo dell'Ufficio delle scuole comunali, **è stata inoltrata una formale opposizione per lettera raccomandata con copia alla direzione del DECS.** Inoltre, **sono stati inoltrati ben 12**

ricorsi contro l'applicazione di tale decisione che sono attualmente pendenti in parte presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni e in parte presso l'ente di prima istanza e cioè l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità.

- Non è vero che l'ALOSI ha accettato tale decisione, il cambiamento è stato imposto e come risposta alle contestazioni, il direttore dell'USC si è dichiarato **pronto al dialogo ma in nessun modo disposto a revocarla**.
- Non è vero che vi è stata una fase di transizione, la decisione è stata emessa il 25 gennaio 2006 e il medesimo giorno sono state emesse le garanzie d'intervento già modificate e **aventi addirittura validità retroattiva al 1° gennaio 2006!** Solo dopo alcune vigorose proteste è stato concesso ai bambini fino ad allora seguiti con interventi di 60 minuti di beneficiare di tale trattamento ancora per un solo mese e quindi fino al 28 di febbraio 2006, ma le nuove decisioni hanno mantenuto la loro validità retroattiva secondo le nuove disposizioni.
- Non è vero che nessuna prestazione in corso è stata modificata, ai bambini che fino al 25 gennaio 2006 beneficiavano di interventi di 60 minuti le garanzie d'intervento sono state rinnovate unicamente nella misura del 75% riducendo in questo modo la durata delle sedute di terapia alle quali avevano diritto ed avevano beneficiato fino al giorno prima.

Visto quanto precede non è vero che le nuove disposizioni non hanno posto particolari problemi e che i nuovi parametri sono stati attuati senza inconvenienti. Tutta da verificare è poi l'affermazione secondo la quale il modello applicato nel nostro Cantone è comunque generoso rispetto a quanto applicato altrove in Svizzera. **In nessun altro Cantone svizzero è stata imposta una limitazione nella durata delle terapie ad un massimo tra i 15 e 45 minuti come avvenuto in Ticino e in nessun altro Cantone svizzero il Governo impone alle logopediste attive in privato una tariffa massima di fr. 67.65 per seduta.** Se il CdS è al corrente di verifiche effettuate in tal senso è pregato di indicare quali sono, quando sono state effettuate e di mostrare i risultati delle stesse.

Per completezza si precisa che ogni affermazione riportata precedentemente è dimostrabile mediante documentazione scritta.

2. **L'affermazione "non vi sono dati oggettivi che attestino un significativo peggioramento dell'esito delle terapie se fissate come limite a 45 minuti piuttosto che a 50 o 60 minuti" è chiaramente priva di senso.** Spetterebbe piuttosto all'USC che ha imposto una riduzione della durata delle terapie, dimostrare mediante dati oggettivi che una riduzione del 25% della durata della terapia logopedica non comporta alcun peggioramento dell'esito delle terapie. Altrimenti, **tale affermazione si potrebbe tranquillamente applicare anche all'ipotesi di ridurre del 25% la durata del lavoro retribuito ai funzionari pubblici, visto che anche in questo caso non vi sono dati oggettivi che attestino un peggioramento del risultato del loro lavoro.** Il CdS ritiene che ogni qualvolta che non vi sono dati oggettivi in grado di dimostrare che nessun danno viene cagionato è possibile applicare qualsiasi decisione? Oppure **si vuole provare sulla pelle dei bambini bisognosi di terapia se la stessa, impartita in misura ridotta, può essere causa di problemi futuri irreversibili?**
3. Nell'interrogazione si chiedeva di esporre nel dettaglio i costi sostenuti dal Cantone per le prestazioni di logopedia nell'ambito della scuola obbligatoria per gli anni 1995-2005. A questa domanda è stato risposto che tali costi ammontano a fr. 1'950'000.- annui. Mediante questi dati è possibile quindi riassumere costi e ricavi della logopedia di competenza dell'Ufficio delle scuole comunali, con la seguente tabella, precisando che da essa sono stati esclusi, poiché incompleti, i dati relativi agli anni 1995 e 2006 e, per rendere più verosimile il calcolo, si è ipotizzato un aumento del 2% del costo relativo agli operatori pubblici, rettificando quindi a ritroso il dato di fr. 1'950'000.- fornito nella risposta alla precedente interrogazione.

Anno	Costo operatori pubblici	Costo operatori privati	Costo a carico dell'AI	Costo a carico del Cantone
1996	1'631'673		492'329	1'139'344
1997	1'664'306		511'474	1'152'832
1998	1'697'592	318'000	2'439'745	-424'153
1999	1'731'544	482'236	2'446'284	-232'504
2000	1'766'175	731'470	2'491'760	5'885
2001	1'801'499	868'186	2'579'384	90'301
2002	1'837'529	930'157	2'657'940	109'746
2003	1'874'279	936'080	2'652'020	158'339
2004	1'911'765	1'272'165	2'711'184	472'746
2005	1'950'000	1'159'442	2'765'506	343'936

Da quanto si evince dalla tabella precedente, risulta che per gli anni 1996 e 1997 il Cantone ha speso in media 1'146'088.- franchi annui per le prestazioni di logopedia. Tale costo rappresenta i casi non riconosciuti dall'Assicurazione Invalidità in quanto non rientranti sotto la definizione di "grave disturbo d'eloquio" ai sensi della LAI.

Essendosi ridotto tale costo di ben il 95% ad una media di soli 65'537.- franchi annui e non essendo mutati i parametri per determinare se un disturbo sia da considerarsi grave ai sensi della LAI, se ne deduce che il Cantone ha utilizzato l'importo messo a disposizione dall'UFAS destinato ai bambini affetti da grave disturbo d'eloquio, per coprire anche i casi non rientranti sotto questa definizione. Non solo! **Da questa operazione, per gli anni 1998 e 1999 il Cantone ne ha addirittura tratto un beneficio economico netto!**

Quindi, se precedentemente i costi per la logopedia di competenza dell'Ufficio delle Scuole Comunali si attestavano in media intorno a un milione e 150 mila franchi annui, tali costi si sono ridotti a soli 65 mila grazie ai versamenti dell'UFAS, con una riduzione quindi di ben il 95% circa. Oltre a ciò, appare evidente come nel 2005, rispetto al 2004, **il costo complessivo per la logopedia di competenza dell'USC a carico del Cantone abbia subito una diminuzione di quasi il 30% assestandosi a meno di soli 344 mila franchi!**

Per concludere, non si spiega l'urgenza di una decisione che non solo **non era necessaria da un punto di vista del contenimento dei costi**, ma come indicato nella risposta alla precedente interrogazione e come peraltro già affermato dal signor Mirko Guzzi autore di tale decisione, **non è possibile ipotizzarne e quantificarne l'eventuale risparmio!** Nemmeno è possibile spiegare la scelta del momento per introdurre una simile modifica, dato che nel 2005, rispetto al 2004, **i costi per la logopedia generati dagli operatori privati sono diminuiti di quasi il 10%.**

4. Riguardo ai motivi per cui il numero delle logopediste attive in privato è aumentato in maniera considerevole negli anni successivi all'introduzione della Convenzione DECS - ALOSI è utile considerare quanto segue:

Il numero di ore di terapia annue impartite da una logopedista impiegata a tempo pieno ammonta a **968 ore e 10 minuti**. A questa conclusione si giunge moltiplicando l'onere di lavoro settimanale di 26 ore e 10 minuti per il numero di settimane di scuola (secondo l'art. 85 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996, l'art. 1 cpv. 2 lett. b) e c) del Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti del 20 agosto 1997 e l'art. 30 cpv. 2 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996).

Come giustamente indicato nella risposta alla precedente interrogazione, nel calcolo del costo per la logopedia del settore pubblico, vanno inclusi, oltre agli stipendi, gli oneri sociali, le supplenze, i costi amministrativi, gli affitti, i materiali, i macchinari, ecc., costi questi che la logopedista attiva privatamente si assume in proprio. In base ai dati esposti, il costo delle prestazioni logopediche fornite dagli operatori pubblici di fr. 1'950'000.- suddiviso per il numero di 13.5 operatori impiegati a tempo pieno, mostra che **un operatore del settore pubblico impiegato a tempo pieno costa al Cantone fr. 144'444.44 all'anno.**

Per le logopediste attive privatamente, al numero di ore di terapie annuo, bisogna dedurre il numero di sedute mancate che il Cantone non retribuisce (una stima del 10% è più che verosimile). Per cui una logopedista attiva privatamente, se impiegata a tempo pieno, può fatturare al Cantone un massimo di 871 ore e 20 minuti annui. Questo numero di ore, moltiplicato per la tariffa oraria secondo la Convenzione DECS - ALOSI di fr. 89.80 (stato al 2005), dimostra **che una logopedista attiva privatamente impiegata a tempo pieno, costa al Cantone un massimo di fr. 78'247.25 all'anno.**

Quanto esposto sopra dimostra **che un operatore privato costa al Cantone poco più della metà di un operatore impiegato nel settore pubblico**, questo è il motivo per cui il Cantone non ha mai aumentato il numero degli operatori impiegati nel servizio pubblico dopo la sottoscrizione della Convenzione DECS - ALOSI.

L'aumento dei contributi versati dal Cantone agli operatori privati è quindi dovuto al ricorso da parte del Cantone unicamente a questi ultimi per far fronte all'aumento del fabbisogno di terapie logopediche.

Se il Governo non dovesse concordare con i dati sopra esposti, per permettere di ottenere un calcolo esatto e trasparente, **si chiede di esporre in maniera dettagliata, per gli anni dal 1995 al 2005:**

- le ore di terapia annue impartite dagli operatori pubblici (comprehensive delle sedute mancate in quanto a carico del Cantone)
- le ore di terapia annue fatturate dagli operatori privati (escluse le sedute mancate in quanto non a carico del Cantone)

Per permettere un confronto, i dati sopra devono essere espressi in numero di ore piene (di 60 minuti) o in numero di quarti d'ora d'intervento iniziato e devono essere **suddivise in terapie fornite a bambini affetti/non affetti da "grave disturbo d'eloquio ai sensi della LAI"**. Inoltre per i medesimi anni sono necessari anche:

- il numero degli operatori impiegati a tempo pieno nel settore pubblico
- il costo complessivo degli operatori pubblici suddiviso dettagliatamente in stipendi, oneri sociali, affitto locali, costi amministrativi, costi di gestione generali, materiali da terapia, macchinari, supplenze, consulenze, costi di trasporto riconosciuti e formazione
- il costo complessivo degli operatori privati a carico del Cantone risultante dalla fatturazione degli interventi logopedici
- i costi di trasporto generati dai bambini seguiti dagli operatori privati
- il costo delle valutazioni logopediche effettuate dagli operatori privati

Da quanto esposto sopra, **non si spiega come mai, in maniera tanto precipitosa a metà dell'anno scolastico e senza alcun preavviso, si sia deciso di intervenire in maniera tanto drastica sulle prestazioni offerte dagli operatori privati che costano quasi la metà in meno rispetto a quelle offerte dal servizio pubblico.**

Visto quanto precede torno quindi a interrogare il Consiglio di Stato mediante le seguenti domande:

1. alla luce di quanto esposto sopra, non pensa il CdS che sarebbe meglio **revocare in maniera generale la decisione dell'USC del 25 gennaio 2006** di limitare la durata delle terapie logopediche impartite dagli operatori privati a tempi massimi tra i 15 e i 45 minuti?
2. Per i casi seguiti da operatori privati ma aventi le medesime caratteristiche di quelli seguiti dal SOIC (bambini con problemi evolutivi più o meno gravi, da zero a sei anni d'età) il Consiglio di Stato è disposto a revocare l'applicazione del limite di 45 minuti nella durata delle terapie?
In caso contrario, è disposto il Consiglio di Stato ad imporre anche a tale servizio pubblico un limite nella durata delle terapie tra i 15 e i 45 minuti?
3. Corrisponde al vero quanto risulta dalla tabella al punto 3 e cioè che il Cantone, per quanto riguarda l'onere degli interventi di logopedia per la scolarizzazione obbligatoria, dopo l'introduzione della Convenzione UFAS - DIC del 4 dicembre 1997, **ha beneficiato di un minor costo dell'ordine del 95% circa e quantificabile in un importo medio superiore al milione di franchi annuo?**
In caso contrario, è disposto il CdS ad esporre in maniera completa e dettagliata gli importi esatti?
4. Il Governo ritiene corretto dal punto di vista legale e soprattutto etico utilizzare parte dell'importo versato dall'UFAS al Cantone per coprire costi non inerenti alle terapie impartite ai bambini affetti da grave disturbo d'eloquio ai sensi della LAI (scopo al quale tale contributo è destinato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione UFAS - DIC del 4 dicembre 1997)?
5. Sebbene la tariffa delle prestazioni logopediche offerte dagli operatori privati sia inclusa nella Convenzione DECS - ALOSI, essa non è stata frutto di negoziazione ma è stata evidentemente imposta dal Cantone. Mediante la decisione del 25 gennaio 2006, si vuole ridurre ulteriormente del 25% la tariffa applicabile per ogni singola seduta. **Il Consiglio di Stato come giudica quindi la tariffa di fr. 67.65 per seduta imposta dal Cantone alle logopediste attive in privato**, tenuto anche conto del numero di sedute massimo fatturabile per un/una logopedista impiegato/a a tempo pieno?
6. Come intende procedere il Governo in merito ai contenuti contrari alla verità inseriti nella risposta alla precedente interrogazione?
7. Per ultimo, alla luce del fatto che tale misura non si giustifica sotto nessun punto di vista, è lasciata facoltà al CdS decidere se esporre o meno le vere motivazioni che hanno indotto il signor Mirko Guzzi, capo dell'Ufficio delle scuole comunali ad adottare in maniera tanto precipitosa la decisione del 25 gennaio 2006.

LORENZO QUADRI
NORMAN GOBBI